



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 247

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 24 gennaio 2008

INDICE

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	<i>Pag.</i>	3
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	21

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 24 gennaio 2008

Presidenza del Presidente
Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI e MANTOVANO e gli onorevoli D'ALIA e PAPINI.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, della legge n.124 del 2007

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Claudio SCAJOLA, *Presidente*, avverte che, conformemente a quanto deliberato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento interno, la pubblicità della seduta sarà assicurata mediante pubblicazione di un resoconto sommario articolato e dettagliato.

Massimo BRUTTI, *relatore*, illustra i contenuti dello schema normativo trasmesso dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica il 21 dicembre 2007, rilevando preliminarmente che le modalità ed i tempi di trasmissione del provvedimento hanno obiettivamente reso problematico il suo esame da parte del Comitato, che ha dovuto pertanto fare ricorso alla proroga di cui all'articolo 32, comma 4, della legge n.124 del 2007.

Sottolinea, in particolare, che lo schema in esame non è corredato di relazione illustrativa, contrariamente a quanto avviene ordinariamente per

gli atti normativi sottoposti dal Governo all'esame delle Commissioni parlamentari. Tenuto conto che la relazione illustrativa è funzionale alla descrizione della portata e delle finalità delle singole disposizioni, nonché alla esplicitazione dei relativi raccordi con la normativa previgente, ritiene che la sua mancata trasmissione abbia privato il Comitato di un prezioso strumento conoscitivo per la compiuta valutazione dello schema di regolamento in esame.

Osserva altresì che, sebbene l'articolo 43, comma 2, della legge n. 124 del 2007 prescriva che i decreti con i quali sono emanate le disposizioni regolamentari previste dalla legge medesima «stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti», l'atto in esame non reca alcuna disposizione che definisca il relativo regime di pubblicità.

Ritiene che nel caso di specie la pubblicità sia necessaria per il rilievo che il segreto di Stato assume nell'ordinamento giuridico della Repubblica, con particolare riferimento all'ambito di applicazione del segreto, ai suoi limiti temporali e al diritto di accesso di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007.

Passando ai contenuti specifici del provvedimento, ritiene che esso necessiti di alcune correzioni tecniche, volte a precisarne i contenuti, a renderli omogenei con quanto previsto in sede di riforma della disciplina del segreto di Stato e a coordinarli con i principi vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Si sofferma, in particolare, sulla necessità di coordinare le norme del provvedimento con il disposto dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ritiene altresì opportuno esplicitare che il diritto di accesso di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007 si riferisce anche ai casi nei quali attualmente già ricorre il segreto di Stato, purché siano trascorsi i tempi previsti dalla sua opposizione o dalla conferma della sua opposizione da parte del Presidente del Consiglio, secondo la disciplina previgente in materia.

Segnala altresì che, anche in relazione alla non felice formulazione dell'articolo 39 della legge di riforma, lo schema normativo in esame reca disposizioni che si riferiscono indifferentemente alle «informazioni» ed alle «notizie», mentre il comma 5 del citato articolo 39, nel demandare la definizione della normativa di dettaglio ad un apposito regolamento, prende in considerazione soltanto le prime. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, ritiene pertanto preferibile sopprimere nel testo in esame i riferimenti alle «notizie», tenuto conto che esse possono comunque ritenersi comprese nella nozione di «informazione».

Rileva altresì che, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, della citata legge n.124 del 2007, è opportuno riformulare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, in modo da chiarire che tra gli interessi suscettibili di essere protetti con il segreto di Stato vi è anche la

tutela delle relazioni con gli altri Stati e non solo la tutela della indipendenza dello Stato rispetto alle suddette relazioni.

Formula infine una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*) sottolineando come, con la sua approvazione, il Comitato possa fornire, in un'ottica di leale collaborazione con l'Esecutivo, un utile contributo alla definizione di una disciplina del segreto di Stato coerente con i principi dell'ordinamento democratico della Repubblica.

Andrea PAPINI, nel richiamare la prospettiva di leale collaborazione evocata dal relatore, suggerisce di sfumare i rilievi critici contenuti ai nn. 2 e 3 della premessa della proposta di parere.

Massimo BRUTTI, *relatore*, accoglie il suggerimento formulato dal deputato Papini.

Andrea PAPINI osserva, con riferimento al n.9 della premessa della proposta di parere, che è problematico distinguere con nettezza le nozioni di «informazione» e di «notizia». Concorda con il relatore nel ritenere che la formulazione dell'articolo 39 della legge n. 124 del 2007 non sia in proposito risolutiva. Al fine di evitare possibili effetti restrittivi, di cui non è possibile al momento valutare la portata, suggerisce di mantenere nel testo dello schema normativo in esame i riferimenti ad entrambe le suddette nozioni.

Osserva altresì che, come correttamente rilevato al n. 22 della proposta di parere, l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni non integralmente riconducibili a quanto previsto in via generale dall'articolo 39, comma 10, della legge n. 124 del 2007. Al riguardo, rimette alla valutazione del Comitato l'opportunità di procedere, invece che alla soppressione delle disposizioni sostanziali ipotizzata nella proposta di parere, ad una riformulazione di queste ultime più aderente alla lettera della citata disposizione legislativa.

In relazione a quanto previsto al n. 23 della premessa della proposta di parere, invita a valutare se non sia opportuno dispensare dall'obbligo di denuncia richiamato dal comma 1 dell'articolo 9 dello schema di regolamento anche il personale non appartenente al contingente speciale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Massimo BRUTTI, *relatore*, con riferimento all'ultima osservazione formulata dal deputato Papini, rileva che l'esclusione dell'obbligo di denuncia anche per il personale non appartenente al contingente speciale di cui all'articolo 21 della legge n. 124 del 2007 esulerebbe dai limiti legislativamente fissati per l'oggetto del regolamento in esame.

Gianpiero D'ALIA osserva preliminarmente che i profili problematici segnalati dal collega Papini dimostrano l'opportunità che alle sedute convocate per l'esame degli schemi normativi trasmessi al Comitato partecipi

anche il rappresentante del Governo. Auspica pertanto che, in futuro, sia assicurata la presenza in seduta dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Claudio SCAJOLA, *Presidente*, precisa che l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica è stata invitata a partecipare all'odierna seduta, ma non ha potuto prendervi parte a causa di sopravvenuti impedimenti.

Gianpiero D'ALIA invita a considerare l'opportunità di disciplinare il diritto di accesso di cui all'articolo 39, comma 7, della legge n. 124 del 2007 in modo da non frapporre indebiti ostacoli alla conoscenza di informazioni e documenti utili alla ricostruzione fedele di eventi di straordinaria rilevanza per la storia del Paese.

Ritiene altresì che la logica conseguenza dei numerosi rilievi critici formulati dal relatore sia l'espressione, da parte del Comitato, di un parere contrario sul testo dello schema normativo trasmesso.

Sottolinea, infine, che i tempi e le modalità di trasmissione del provvedimento meritino di essere fermamente stigmatizzati nel parere.

Alfredo MANTOVANO dichiara preliminarmente la propria contrarietà ad attenuare i rilievi critici formulati ai nn. 2 e 3 delle premesse della proposta di parere.

Segnala altresì l'esigenza di procedere ad un più analitico approfondimento della portata delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, della legge n. 124 del 2007. Ritiene, in proposito, che sarebbe utile introdurre nel testo del regolamento specifiche norme che possano risolvere i delicati problemi interpretativi che le suddette disposizioni sono suscettibili di sollevare in sede giurisdizionale.

Claudio SCAJOLA, *Presidente*, ricorda che i tempi a disposizione per l'espressione del parere sono alquanto ristretti e, in considerazione della particolare delicatezza dell'attuale fase politico-istituzionale, segnala l'opportunità che l'esame dello schema normativo sia concluso nella seduta odierna.

Massimo BRUTTI, *relatore*, concorda con quanto osservato dal Presidente circa l'opportunità di concludere sollecitamente l'esame del provvedimento.

Nel recepire le indicazioni emerse nel corso della seduta, riformula pertanto la propria proposta di parere.

Il Comitato approva all'unanimità dei presenti la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, della legge n. 124 del 2007

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124, (di seguito denominata: «legge di riforma»), trasmesso dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica con lettera pervenuta al Comitato il 21 dicembre 2007,

PREMESSO CHE

Con riferimento ai tempi ed alle modalità di trasmissione:

1) la trasmissione del citato schema normativo durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari ha, di fatto, più che dimezzato il termine di un mese previsto dall'articolo 32, comma 4, per l'espressione del parere di competenza del Comitato;

2) non sono stati rappresentati – e non sono altrimenti desumibili dall'esame dell'atto – specifici motivi di urgenza che possano aver reso la trasmissione dello schema normativo in esame non differibile alla ripresa dei lavori parlamentari;

3) pur apprezzando la solerzia con cui lo schema normativo è stato sottoposto all'esame del Comitato, non si può non rilevare la presenza nel testo di alcuni evidenti errori materiali, di palesi difetti di coordinamento e di carenze normative, che si sarebbero potute evitare con una maggiore ponderazione dei suoi contenuti ed una più attenta revisione finale del documento;

4) lo schema in esame non è corredato di relazione illustrativa, contrariamente a quanto avviene ordinariamente per gli atti normativi sottoposti dal Governo all'esame delle Commissioni parlamentari; tenuto conto che la relazione illustrativa è funzionale alla descrizione della portata e delle finalità delle singole disposizioni, nonché alla esplicitazione dei relativi raccordi con la normativa previgente, la sua mancata trasmissione ha privato il Comitato di un prezioso strumento conoscitivo per la compiuta valutazione dello schema di regolamento in esame;

5) il complesso delle suddette circostanze ha obiettivamente reso più problematico l'esame dello schema normativo da parte del Comitato, che per tale ragione ha dovuto fare ricorso alla proroga di cui all'articolo 32, comma 4, della legge di riforma;

con riferimento ai profili di carattere generale dello schema normativo:

6) contrariamente a quanto disposto dall'articolo 43, comma 2, della legge di riforma – che prescrive che i decreti con i quali sono emanate le disposizioni regolamentari previste dalla legge medesima «stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti» – lo schema normativo in esame non reca alcuna disposizione che definisca il relativo regime di pubblicità;

7) in relazione a tali norme, la pubblicità è comunque necessaria per il rilievo che il segreto di Stato assume nell'ordinamento giuridico della Repubblica, con particolare riferimento all'ambito di applicazione del segreto, ai suoi limiti temporali e al diritto di accesso di cui all'articolo 39 commi 7 e 8, della legge di riforma;

8) il citato schema di regolamento è, altresì, sprovvisto di disposizioni concernenti l'entrata in vigore della disciplina ivi prevista; la sua applicazione presuppone, tuttavia, l'operatività del DIS e dell'UCSe (articolo 6, commi 1, 2 e 3, articolo 8, comma 1), che – secondo quanto disposto dall'articolo 44, comma 3, della legge di riforma – è a sua volta collegata alla contestuale entrata in vigore dei regolamenti riguardanti l'ordinamento di DIS, AISE ed AISI, lo *status* del personale ed il regime di contabilità del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

con riferimento ai contenuti dello schema normativo:

9) al fine di garantire la necessaria coerenza tra quanto previsto dalla legge di riforma e la disciplina recata dallo schema di regolamento in esame, in modo da contenere il rischio di possibili dubbi interpretativi, appare opportuno che il riferimento alle «notizie» sia espunto dal testo dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 10, comma 1, e dell'allegato, in quanto, benché espressamente menzionato dal comma 1 dell'articolo 39 della legge di riforma, esso non trova riscontro nel disposto del successivo comma 5 e può comunque ritenersi già compreso nel concetto di «informazioni»;

10) l'articolo 2, comma 1, l'articolo 5, comma 1, e l'allegato contengono riferimenti normativi palesemente errati – riguardanti le inesistenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 – che devono intendersi in realtà relativi alle medesime lettere dell'articolo 3, comma 1;

11) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 riportano due elenchi di materie oggetto di segreto di Stato che non sono esattamente coincidenti (in

quanto la prima disposizione contiene un riferimento alle «cose» che non è presente nella seconda); al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, occorre rendere i suddetti elenchi coerenti tra loro;

12) con riferimento a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, della legge di riforma, appare opportuno riformulare la lettera c), dell'articolo 3, comma 1, in modo da chiarire che tra gli interessi suscettibili di essere protetti con il segreto di Stato vi è anche la tutela delle relazioni con gli altri Stati e non solo la tutela della *indipendenza* dello Stato rispetto alle suddette relazioni;

13) appare opportuno specificare in termini più puntuali e stringenti i criteri di valutazione del danno di cui all'articolo 3, comma 1, con specifico riguardo ai profili inerenti alla disciplina del *nesso di causalità* ed al requisito della *attualità*, non adeguatamente coordinati tra loro nel testo dei commi 2 e 3 del medesimo articolo;

14) occorre riformulare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4, in quanto l'oggetto della verifica ivi menzionata non può essere identificato nella mera «presenza» dei limiti fissati dalla legge ma deve riguardare, più correttamente, la loro «osservanza»;

15) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, per un verso, appare ridondante rispetto a quanto già legislativamente prescritto e, per altro verso, contiene un riferimento a fatti «per i quali risultano in corso indagini giudiziarie» che non trova riscontro nella legge di riforma;

16) è necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 5, che presenta un contenuto che si sovrappone parzialmente sia a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, sia a quanto enunciato nel primo periodo dell'allegato;

17) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, si ravvisa l'opportunità di prevedere – in aggiunta ai criteri di cui all'articolo 3, già menzionati al comma 1 – un richiamo espresso anche al rispetto dei limiti di cui all'articolo 4;

18) il comma 1 dell'articolo 6 non contempla la possibilità di una apposizione del segreto di Stato disposta autonomamente dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, con ciò realizzando una asimmetria rispetto a quanto disposto dal comma 4, in base al quale, invece, la cessazione del vincolo può intervenire anche in assenza di una richiesta dell'amministrazione competente;

19) il comma 4 dell'articolo 6 è formulato in termini tecnicamente imprecisi, in quanto non solo menziona il «decorso dei quindici anni» senza che nell'articolo si sia in precedenza mai fatto riferimento a tale termine, ma trascura altresì di considerare le eventuali proroghe del vincolo di segretezza che possono essere disposte (per una durata complessiva non superiore ai trenta anni) ai sensi dell'articolo 39, comma 8, della legge di riforma;

20) il comma 1 dell'articolo 7 appare lacunoso nella parte in cui non dispone in merito al regime di conservazione del segreto di Stato riguardante «luoghi» o «attività»;

21) il riferimento all'articolo 42, comma 6, della legge di riforma contenuto nel comma 2 dell'articolo 7 appare improprio in quanto:

a) la norma richiamata disciplina la possibilità di impedire, con provvedimento motivato, la declassifica automatica delle classifiche di segretezza, ma non menziona alcuna proroga *automatica* o *necessaria* di queste ultime in relazione alla presenza del vincolo del segreto di Stato;

b) la norma in questione non solo non costituisce una applicazione del citato articolo 42, comma 6, ma appare al contrario in contrasto proprio con tale disposizione, in quanto stabilisce una proroga *generalizzata* di alcune classifiche di segretezza disattendendo il principio che impone l'adozione di *specifici provvedimenti motivati*;

22) le fattispecie prese in considerazione dal comma 1 dell'articolo 8 non sembrano riconducibili integralmente a quanto previsto in via generale dall'articolo 39, comma 10, della legge di riforma; tenuto conto della necessità di evitare, in una materia tanto delicata, possibili dubbi interpretativi, appare opportuno che il regolamento non si discosti, neppure in misura minima, dalla disciplina sostanziale prevista dalla legge – già sufficientemente chiara e dettagliata – ma si limiti ad intervenire esclusivamente sulla definizione degli aspetti procedurali;

23) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 richiama le disposizioni dell'articolo 23 della legge di riforma, che dispensano il personale degli organismi di *intelligence* dall'obbligo di denuncia dei reati alla autorità giudiziaria; tale richiamo – qualora non sia riferito al personale del contingente speciale di cui all'articolo 21 della legge – potrebbe eccedere i limiti di materia previsti dal comma 6 dell'articolo 39;

24) appare opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 10, in quanto riproduce – in termini per altro non del tutto perspicui – un principio già chiaramente enunciato dall'articolo 39, comma 7, della legge n. 124 del 2007;

25) appare opportuno coordinare la nuova disciplina in materia di segreto di Stato recata dalla legge di riforma con il disposto dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando esso possa comportare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

26) appare infine opportuno esplicitare che il diritto di accesso di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge di riforma si riferisce anche a tutti i casi nei quali attualmente ricorre il segreto di Stato, purché siano trascorsi i tempi previsti dalla sua apposizione o dalla conferma della sua opposizione da parte del Presidente del Consiglio in base alle norme che già precedentemente disciplinavano i suoi poteri in questa materia;

delibera, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di esprimere sul testo dello schema normativo

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'entrata in vigore del regolamento sia fissata contestualmente a quella dei regolamenti di cui all'articolo 44, comma 3, della legge di riforma o, in alternativa, sia definito un appropriato regime transitorio da applicare alle fattispecie oggetto del regolamento che si dovessero verificare anteriormente alla entrata in vigore dei suddetti regolamenti;

b) il termine «notizie» sia espunto dall'elenco di materie suscettibili di essere coperte dal segreto di Stato di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, commi 1 e 2, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 10, comma 1, ed all'allegato;

c) il testo dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, e dell'allegato sia riformulato riferendo all'articolo 3, comma 1, il richiamo ivi presente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 4;

d) L'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Criteri)

1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:

a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;

b) la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;

c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato».

e) L'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Limiti)

1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.»;

f) L'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Materie di riferimento)

1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato».

Conseguentemente, nell'allegato siano soppresse le parole da: «Sono suscettibili» sino a: «presente regolamento:».

g) il comma 1 dell'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

«1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).»;

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo la parola: «richiedente» sia sostituita dalla seguente «competente»;

h) al comma 4 dell'articolo 6, le parole: «Ancor prima del decorso dei quindici anni» siano sostituite dalle seguenti: «Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007»;

i) il comma 1 dell'articolo 7 sia integrato, in modo da disciplinare anche il regime di conservazione del segreto di Stato riguardante i «luoghi» e le «attività»;

j) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 sia soppresso;

k) L'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Stati esteri ed organizzazioni internazionali)

1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).»;

l) il comma 1 dell'articolo 10 sia sostituito dal seguente: «1. Quora il diritto di accesso di cui all'articolo 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento ad informazioni, documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato articolo 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti»;

m) all'articolo 10, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso l'esclusione del diritto di accesso può essere motivata dalle medesime esigenze che avevano determinato l'apposizione o la conferma della opposizione del segreto di Stato.»;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Comitato auspica che, in occasione dell'invio degli ulteriori schemi normativi di cui all'articolo 32 della legge di riforma, i testi trasmessi siano completi della necessaria documentazione a corredo, ivi incluse, in particolare, la relazione illustrativa e la relazione tecnica sulle eventuali conseguenze finanziarie della nuova disciplina proposta;

b) considerato che la nuova disciplina introdotta dall'atto in esame ha una portata generale – suscettibile di incidere anche sulla sfera giuridica di soggetti estranei al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – e non pare presentare contenuti tali da richiedere speciali garanzie di riservatezza, il Comitato segnala l'opportunità che il regolamento sia pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

c) in relazione al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9, appare utile chiarire espressamente che le disposizioni dell'articolo 23 della legge di riforma ivi richiamate si applicano al solo personale degli uffici autonomi di controllo che appartenga al contingente speciale di cui all'articolo 21 della citata legge.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, della legge n. 124 del 2007

PARERE APPROVATO

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124, (di seguito denominata: «legge di riforma»), trasmesso dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica con lettera pervenuta al Comitato il 21 dicembre 2007,

PREMESSO CHE

con riferimento ai tempi ed alle modalità di trasmissione:

1) la trasmissione del citato schema normativo durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari ha, di fatto, più che dimezzato il termine di un mese previsto dall'articolo 32, comma 4, per l'espressione del parere di competenza del Comitato;

2) pur apprezzando la solerzia con cui lo schema normativo è stato sottoposto all'esame del Comitato, non si può non rilevare la presenza nel testo di alcuni evidenti errori materiali, di palesi difetti di coordinamento e di carenze normative;

3) lo schema in esame non è corredato di relazione illustrativa, contrariamente a quanto avviene ordinariamente per gli atti normativi sottoposti dal Governo all'esame delle Commissioni parlamentari; tenuto conto che la relazione illustrativa è funzionale alla descrizione della portata e delle finalità delle singole disposizioni, nonché alla esplicitazione dei relativi raccordi con la normativa previgente, la sua mancata trasmissione ha privato il Comitato di un prezioso strumento conoscitivo per la compiuta valutazione dello schema di regolamento in esame;

4) il complesso delle suddette circostanze ha obiettivamente reso più problematico l'esame dello schema normativo da parte del Comitato, che per tale ragione ha dovuto fare ricorso alla proroga di cui all'articolo 32, comma 4, della legge di riforma;

con riferimento ai profili di carattere generale dello schema normativo:

5) contrariamente a quanto disposto dall'articolo 43, comma 2, della legge di riforma – che prescrive che i decreti con i quali sono emanate le disposizioni regolamentari previste dalla legge medesima «stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti» – lo schema normativo in esame non reca alcuna disposizione che definisca il relativo regime di pubblicità;

6) in relazione a tali norme, la pubblicità è comunque necessaria per il rilievo che il segreto di Stato assume nell'ordinamento giuridico della Repubblica, con particolare riferimento all'ambito di applicazione del segreto, ai suoi limiti temporali e al diritto di accesso di cui all'articolo 39 commi 7 e 8, della legge di riforma;

7) il citato schema di regolamento è, altresì, sprovvisto di disposizioni concernenti l'entrata in vigore della disciplina ivi prevista; la sua applicazione presuppone, tuttavia, l'operatività del DIS e dell'UCSe (articolo 6, commi 1, 2 e 3, articolo 8, comma 1), che – secondo quanto disposto dall'articolo 44, comma 3, della legge di riforma – è a sua volta collegata alla contestuale entrata in vigore dei regolamenti riguardanti l'ordinamento di DIS, AISE ed AISI, lo *status* del personale ed il regime di contabilità del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

con riferimento ai contenuti dello schema normativo:

8) l'articolo 2, comma 1, l'articolo 5, comma 1, e l'allegato contengono riferimenti normativi palesemente errati – riguardanti le inesistenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 – che devono intendersi in realtà relativi alle medesime lettere dell'articolo 3, comma 1;

9) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 riportano due elenchi di materie oggetto di segreto di Stato che non sono esattamente coincidenti (in quanto la prima disposizione contiene un riferimento alle «cose» che non è presente nella seconda); al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, occorre rendere i suddetti elenchi coerenti tra loro;

10) con riferimento a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, della legge di riforma, appare opportuno riformulare la lettera *c)*, dell'articolo 3, comma 1, in modo da chiarire che tra gli interessi suscettibili di essere protetti con il segreto di Stato vi è anche la tutela delle relazioni con gli altri Stati e non solo la tutela della *indipendenza* dello Stato rispetto alle suddette relazioni;

11) appare opportuno specificare in termini più puntuali e stringenti i criteri di valutazione del danno di cui all'articolo 3, comma 1, con specifico riguardo ai profili inerenti alla disciplina del *nesso di causalità* ed al requisito della *attualità*, non adeguatamente coordinati tra loro nel testo dei commi 2 e 3 del medesimo articolo;

12) occorre riformulare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4, in quanto l'oggetto della verifica ivi menzionata non può essere identificato nella mera «presenza» dei limiti fissati dalla legge ma deve riguardare, più correttamente, la loro «osservanza»;

13) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, per un verso, appare ridondante rispetto a quanto già legislativamente prescritto e, per altro verso, contiene un riferimento a fatti «per i quali risultano in corso indagini giudiziarie» che non trova riscontro nella legge di riforma;

14) è necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 5, che presenta un contenuto che si sovrappone parzialmente sia a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, sia a quanto enunciato nel primo periodo dell'allegato;

15) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, si ravvisa l'opportunità di prevedere – in aggiunta ai criteri di cui all'articolo 3, già menzionati al comma 1 – un richiamo espresso anche al rispetto dei limiti di cui all'articolo 4;

16) il comma 1 dell'articolo 6 non contempla la possibilità di una apposizione del segreto di Stato disposta autonomamente dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, con ciò realizzando una asimmetria rispetto a quanto disposto dal comma 4, in base al quale, invece, la cessazione del vincolo può intervenire anche in assenza di una richiesta dell'amministrazione competente;

17) il comma 4 dell'articolo 6 è formulato in termini tecnicamente imprecisi, in quanto non solo menziona il «decorso dei quindici anni» senza che nell'articolo si sia in precedenza mai fatto riferimento a tale termine, ma trascura altresì di considerare le eventuali proroghe del vincolo di segretezza che possono essere disposte (per una durata complessiva non superiore ai trenta anni) ai sensi dell'articolo 39, comma 8, della legge di riforma;

18) il comma 1 dell'articolo 7 appare lacunoso nella parte in cui non dispone in merito al regime di conservazione del segreto di Stato riguardante «luoghi» o «attività»;

19) il riferimento all'articolo 42, comma 6, della legge di riforma contenuto nel comma 2 dell'articolo 7 appare improprio in quanto:

a) la norma richiamata disciplina la possibilità di impedire, con provvedimento motivato, la declassifica automatica delle classifiche di segretezza, ma non menziona alcuna proroga *automatica* o *necessaria* di queste ultime in relazione alla presenza del vincolo del segreto di Stato;

b) la norma in questione non solo non costituisce una applicazione del citato articolo 42, comma 6, ma appare al contrario in contrasto proprio con tale disposizione, in quanto stabilisce una proroga *generalizzata* di alcune classifiche di segretezza disattendendo il principio che impone l'adozione di *specifici provvedimenti motivati*;

20) le fattispecie prese in considerazione dal comma 1 dell'articolo 8 non sembrano riconducibili integralmente a quanto previsto in via generale dall'articolo 39, comma 10, della legge di riforma; tenuto conto della

necessità di evitare, in una materia tanto delicata, possibili dubbi interpretativi, appare opportuno che il regolamento non si discosti, neppure in misura minima, dalla disciplina sostanziale prevista dalla legge – già sufficientemente chiara e dettagliata – ma si limiti ad intervenire esclusivamente sulla definizione degli aspetti procedurali;

21) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 richiama le disposizioni dell'articolo 23 della legge di riforma, che dispensano il personale degli organismi di *intelligence* dall'obbligo di denuncia dei reati alla autorità giudiziaria; tale richiamo – qualora non sia riferito al personale del contingente speciale di cui all'articolo 21 della legge – potrebbe eccedere i limiti di materia previsti dal comma 6 dell'articolo 39;

22) appare opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 10, in quanto riproduce – in termini per altro non del tutto perspicui – un principio già chiaramente enunciato dall'articolo 39, comma 7, della legge n. 124 del 2007;

23) appare opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10, che introduce impropri criteri di valutazione del fine e dell'ambito della richiesta di accesso di cui all'articolo 39, comma 7, della legge di riforma;

24) occorre chiarire che ai fini dell'accesso di cui all'articolo 39, comma 7, della legge di riforma non trovano applicazione le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, precisando, in particolare, che – una volta cessato il vincolo del segreto di Stato – in nessun caso possa esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza;

25) appare infine opportuno esplicitare che il diritto di accesso di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge di riforma si riferisce anche a tutti i casi nei quali attualmente ricorre il segreto di Stato, purché siano trascorsi i tempi previsti dalla sua apposizione o dalla conferma della sua opposizione da parte del Presidente del Consiglio in base alle norme che già precedentemente disciplinavano i suoi poteri in questa materia;

delibera, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di esprimere sul testo dello schema normativo

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'entrata in vigore del regolamento sia fissata contestualmente a quella dei regolamenti di cui all'articolo 44, comma 3, della legge di riforma o, in alternativa, sia definito un appropriato regime transitorio da applicare alle fattispecie oggetto del regolamento che si dovessero verificare anteriormente alla entrata in vigore dei suddetti regolamenti;

b) il testo dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, e dell'allegato sia riformulato riferendo all'articolo 3, comma 1, il richiamo ivi presente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 4;

c) L'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Criteri)

1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:

a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;

b) la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;

c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato».

d) L'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Limiti)

1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale.»;

e) L'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Materie di riferimento)

1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato».

Conseguentemente, nell'allegato siano soppresse le parole da: «Sono suscettibili» sino a: «presente regolamento:».

f) il comma 1 dell'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

«1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).»;

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo la parola: «richiedente» sia sostituita dalla seguente «competente»;

g) al comma 4 dell'articolo 6, le parole: «Ancor prima del decorso dei quindici anni» siano sostituite dalle seguenti: «Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007»;

h) il comma 1 dell'articolo 7 sia integrato, in modo da disciplinare anche il regime di conservazione del segreto di Stato riguardante i «luoghi» e le «attività»;

i) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 sia soppresso;

j) L'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Stati esteri ed organizzazioni internazionali)

1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).»;

k) il comma 1 dell'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«1. Qualora il diritto di accesso di cui all'articolo 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato articolo 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti»;

l) al comma 2 dell'articolo 10, sia soppresso il secondo periodo;

m) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 10 e sia espressamente chiarito che – una volta cessato il vincolo del segreto di Stato – in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Comitato auspica che, in occasione dell'invio degli ulteriori schemi normativi di cui all'articolo 32 della legge di riforma, i testi trasmessi siano completi della necessaria documentazione a corredo, ivi incluse, in particolare, la relazione illustrativa e la relazione tecnica sulle eventuali conseguenze finanziarie della nuova disciplina proposta;

b) considerato che la nuova disciplina introdotta dall'atto in esame ha una portata generale – suscettibile di incidere anche sulla sfera giuridica di soggetti estranei al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – e non pare presentare contenuti tali da richiedere speciali garanzie di riservatezza, il Comitato segnala l'opportunità che il regolamento sia pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

c) in relazione al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9, appare utile chiarire espressamente che le disposizioni dell'articolo 23 della legge di riforma ivi richiamate si applicano al solo personale degli uffici autonomi di controllo che appartenga al contingente speciale di cui all'articolo 21 della citata legge.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 24 gennaio 2008

Presidenza del Presidente
Elena Emma CORDONI

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Associazione legali INAIL sulla ipotesi di creazione di avvocature unificate tra gli enti previdenziali pubblici

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,45 alle ore 9,15.

